

COMUNE di MELPIGNANO



Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI DOMICILIARI PER GLI ANZIANI

Articolo 1 - Assistenza Domiciliare per anziani

- 1. Il servizio si pone come obiettivo di sostenere, aiutare e promuovere le famiglie con presenza di soggetto anziano, al fine di evitare il ricovero in istituto e per consentire la permanenza del soggetto nel nucleo familiare.
- 2. Il servizio comprende: assistenza domiciliare.
- **3.** Il servizio è rivolto:
 - **a.** anziani singoli che abbiano superato il 65° anno di età;
 - **b.** coppie in cui vi sia almeno uno dei coniugi che abbia superato il 65° anno di età;
 - **c.** anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, ai quali nessuno possa assicurare la dovuta assistenza:
 - **d.** anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari.

Articolo 2 - Prestazioni

1. Il servizio di assistenza domiciliare di cui al precedente articolo 8 comprende il governo dell'alloggio e le attività domestiche di cura e pulizia della casa.

Articolo 3 - Partecipazione al costo del servizio

- 1. I soggetti che beneficiano dei servizi di cui al precedente articolo 1 partecipano al costo degli stessi nella misura nella misura annualmente stabilita con atto G.C. in sede di approvazione del bilancio di previsione in relazione ai seguenti valori ISEE del nucleo familiare:
- a. valore ISEE non superiore alla pensione minima INPS (6.076,59 per il 2011);
- **b.** valore ISEE non superiore al doppio della pensione minima INPS (12.153,18 per il 2011);
- c. valore dell'ISEE non superiore al triplo della pensione minima INPS (18.229,77 per il 2011).

I soggetti con reddito superiore al valore di cui alla precedente lettera c. sono esclusi dal servizio.

- **2.** Le quote di compartecipazione sono versate dall'utente in quote trimestrali posticipate, in base ai servizi e prestazioni effettivamente erogati.
- **3.** Il valore dell'ISEE è determinato applicando i parametri di cui all'articolo 5 del Regolamento regionale n. 4/2007.

Articolo 4 - Criteri per la formazione delle graduatorie

- 1. In presenza di un numero di istanze maggiore rispetto alle disponibilità finanziarie e gestionali dell'ente si procederà alla formazione di una graduatoria tra gli aventi diritto:
- 2. La graduatoria sarà formata con l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti parametri:

Età

- **a.** dal 65° anno al $70^{\circ} = 1$ punto per ogni anno
- **b.** dal 71° anno al $75^{\circ} = 2$ punti per ogni anno
- c. dal 76° anno in poi = 3 punti per ogni anno

Condizioni familiari:

- **a.** anziano che vive solo e senza figli = 10 punti
- **b.** anziano che vive solo e con figli fuori comune di residenza = 9 punti
- **c.** anziano con coniuge e senza figli = 8 punti
- **d.** anziano con coniuge e con figli fuori comune di residenza = 6 punti
- e. anziano che vive solo con figli nel comune di residenza = 4 punti
- **f.** anziano con coniuge e con figli nel comune di residenza = 2 punti
- g. anziano c/o coppia coabitante con figli, parenti o affini = 0 punti

Stato di salute:

- **a.** anziano non autosufficiente che vive solo = 10 punti
- **b.** anziano non autosufficiente con coniuge non autosufficiente o invalido = 10 punti
- **c.** anziano invalido che vive solo = 8 punti
- **d.** anziano non autosufficiente con coniuge = 6 punti
- e. anziano invalido con coniuge = 4 punti
- **f.** anziano che vive solo autosufficiente = 2 punti
- **g.** anziano con coniuge autosufficienti = 0 punti

Valore dell' ISEE del nucleo familiare:

- **a.** valore ISEE del nucleo familiare non superiore alla pensione minima INPS (6.076,59): 3 punti
- **b.** valore ISEE del nucleo familiare non superiore al doppio della pensione minima INPS (12.153,18) 2 punti
- **c.** valore dell'ISEE del nucleo familiare non superiore al triplo della pensione minima INPS (18.229,77) 1 punto
- 3. A parità di punteggio la precedenza in graduatoria è data dalla maggiore età.
- **4.** Per la formazione della graduatoria non sono presi in considerazione i figli minorenni o inabili, in quanto si presuppone che non siano in grado di ovviare ai bisogni dei genitori.

Articolo 5 - Procedimento per l'accesso

- **1.** L'ammissione a ciascun servizio è disposta nel rispetto di apposita graduatoria redatta mediante l'applicazione dei punteggi di cui al precedente articolo 3.
- 2. La graduatoria è approvata con determina del Responsabile del Servizio.
- **3.** L'istruttoria è attivata a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente i servizi, corredata dell'attestazione ISEE del nucleo familiare.
- 4. In caso di coppie è sufficiente la presentazione della richiesta da parte di un solo componente.
- **5.** L'ammissione al servizio ha luogo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
- **6.** Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
- 7. La domanda di ammissione al servizio può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utile ai fini della valutazione e contiene, in ogni caso, la dichiarazione di essere a conoscenza che possono essere eseguiti dei controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
- **8.** Ai sensi e per gli effetti della legge sulla tutela del trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196), la domanda di ammissione al servizio contiene la dichiarazione dell'interessato in ordine alla sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Articolo 6 - Istruttoria

- 1. La domanda di richiesta del servizio è protocollata ed è corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente regolamento.
- 2. Il servizio sociale provvede alla verifica della documentazione, dei requisiti e dello stato di bisogno.
- **3.** L'assistente sociale, di norma, nel termine di 15 giorni dalla richiesta, a seguito di visita domiciliare e di eventuale colloquio con il medico di famiglia, fornisce al Responsabile del servizio, in forma riservata, il risultato della valutazione i fini della ammissione al servizio.
- **4.** A seguito di tale accertamento, il Responsabile del servizio, inserisce in graduatoria il soggetto interessato.
- **5.** Le domande di ammissione al servizio presentate dopo l'approvazione della graduatoria, sono esaminate con i criteri indicati nel precedente articolo 4 ai fini dell'attribuzione del punteggio e, dopo l'istruttoria di cui ai commi precedenti, sono collocate in una distinta graduatoria, approvata con le modalità di cui al presente articolo ed utilizzata, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al precedente comma 4, nel momento in cui si renda possibile ammettere ulteriori utenti.
- **6.** Ai sensi e per gli effetti della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato è informato dal titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Articolo 7 - Decorrenza delle prestazioni, cessazione e sospensione del servizio

- 1. Il servizio di assistenza domiciliare può cessare in caso di:
 - a. rinuncia scritta dell'utente;
 - **b.** decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
 - c. insufficienza di risorse finanziarie dell'ente;
 - **d.** qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.